

**Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.**

**Art. 16**

*(Modifiche e abrogazioni)*

**1.** I riferimenti contenuti nella vigente normativa relativi all'elenco regionale dei direttori generali si intendono fatti all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di cui al decreto legislativo 171/2016.

**2.** Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

**a)** l'articolo 8, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

**b)** gli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, l'articolo 14, comma 1, l'articolo 32, l'articolo 35, commi 1 e 2, e l'articolo 36 della legge regionale 17/2014;

**c)** dall'1 gennaio 2019, l'articolo 7 della legge regionale 17/2014;

**d)** dall'1 gennaio 2020, gli articoli 4, 6, 13 e l'articolo 19, commi 9 e 10, della legge regionale 17/2014;

**e)** dall'1 gennaio 2020, l'articolo 5, fatta eccezione per il comma 1, lettera e), e il comma 9, della legge regionale 17/2014.

**3.** Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole <<di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria),>> sono soppresse.

**4.** Tutti i riferimenti normativi e regolamentari alle disposizioni abrogate dal presente articolo devono intendersi come richiami alle norme corrispondenti della presente legge.